

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15/9/2014)

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta le norme per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze sulla base dell'articolo 18 dello Statuto dell'Accademia e dell'articolo 6 del DPR 132/2003.
2. Al momento dell'approvazione del Regolamento di Accademia di cui all'articolo 11 dello Statuto, il presente regolamento confluirà in esso.

Articolo 2 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Direttore sono indette con Decreto del Presidente dell'Accademia almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. Il decreto di indizione è reso pubblico mediante: a) pubblicazione sul sito web dell'Accademia e affissione all'Albo; b) inoltro al competente Ufficio ministeriale; 3) inoltro alle altre istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, se risulta impossibile rispettare i termini di cui al comma 1, le elezioni del nuovo Direttore sono indette nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dopo che la cessazione del Direttore sia stata resa nota all'Accademia.
3. Il decreto di indizione delle elezioni fissa il luogo, la data e gli orari di tutti i turni elettorali. Fissa altresì la data di convocazione del Collegio dei Professori per l'elezione della Commissione elettorale, entro 15 giorni dalla data del decreto di indizione. Il primo turno elettorale deve comunque svolgersi entro 45 giorni dalla data del decreto di indizione.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è costituito dai professori di I e II fascia di ruolo o con incarico a tempo indeterminato o determinato che fanno parte dell'organico dell'Accademia nell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Non fanno parte dell'elettorato attivo i professori dell'Accademia che sono comandati ad altre Accademie o istituzioni AFAM.
2. Possono essere eletti alla carica di Direttore i professori di I fascia di ruolo dell'Accademia o di altre istituzioni AFAM che abbiano maturato almeno 5 anni di

anzianità di ruolo, che siano in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità di cui al comma 3 e che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del comma 4. Nel caso che nessun professore di I fascia dell'Accademia o di altre istituzioni AFAM sia disponibile a presentare la propria candidatura, l'elettorato passivo è esteso, con i medesimi requisiti, ai professori di II fascia, previo provvedimento del Presidente dell'Accademia.

3. I requisiti di comprovata professionalità che devono essere posseduti dai candidati all'elezione di Direttore sono:

- a) esperienza professionale, artistica e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali; in particolare saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'Accademia, l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, le pubblicazioni, la realizzazione di opere d'arte di committenza pubblica o privata nonché la partecipazione a concorsi pubblici per realizzarle, la partecipazione o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale o internazionale, la partecipazione in qualità di relatori o di docenti a convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento;
- b) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati, né condanne penali; non avere procedimenti penali in corso.

4. Le candidature all'elezione del Direttore sono presentate dagli interessati, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, corredate di un curriculum che autocertifichi il possesso di tali condizioni, unitamente ad un proprio programma di mandato.

5. Le candidature devono essere presentate non oltre l'inizio della seduta del Collegio dei Professori in cui viene eletta la Commissione Elettorale di cui all'articolo 4. Sull'ammissibilità delle candidature delibera la Commissione Elettorale.

5. Gli elenchi definitivi dell'elettorato attivo e delle candidature ammesse sono deliberati dalla medesima Commissione Elettorale entro 10 giorni dalla nomina e sono pubblicati sul sito web dell'Accademia e all'Albo.

6. La partecipazione alle votazioni per l'elezione del Direttore costituisce obbligo di servizio degli aventi diritto al voto.

Articolo 4 (Commissione Elettorale)

1. Il Collegio dei Professori, nella seduta di cui all'articolo 2, comma 3, provvede ad eleggere la Commissione Elettorale, che sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

2. La Commissione Elettorale è costituita da 5 componenti effettivi e 1 supplente, che interviene in caso di indisponibilità di un componente effettivo. Tutti i componenti devono essere professori di I o di II fascia o con contratto a tempo indeterminato. Almeno un componente effettivo dev'essere professore di II fascia. Non può far parte della Commissione Elettorale chi abbia presentato la propria candidatura alla direzione.

3. La Commissione Elettorale è nominata con decreto del Presidente dell'Accademia.

4. La Commissione Elettorale:

- a) elegge il proprio presidente e il segretario verbalizzante;

- b) assicurare la regolarità di tutta la procedura elettorale e risolve le eventuali controversie insorte;
- c) delibera l'ammissibilità delle candidature presentate entro 3 giorni dalla sua elezione, motivando le eventuali esclusioni;
- d) stabilisce la data di convocazione del Collegio dei Professori per la presentazione dei programmi da parte dei candidati almeno dieci giorni prima della data del primo turno elettorale;
- e) garantisce la diffusione dei programmi di mandato dei candidati;
- f) delibera in via definitiva l'elenco degli aventi diritto al voto;
- g) predispone le schede di votazione da consegnare, una volta stampate da parte degli uffici dell'Amministrazione, al Presidente del Seggio elettorale;
- h) acquisisce dal Presidente del seggio elettorale i risultati dei diversi turni di votazione e li delibera in via definitiva;
- i) proclama il Direttore eletto.

5. I verbali delle riunioni della Commissione Elettorale sono sottoscritti da tutti i componenti e pubblicati sul sito web dell'Accademia.

6. Nel caso in cui il Direttore uscente sia candidato le sedute del Consiglio dei Professori di cui al presente regolamento sono presiedute dal decano, per anzianità di ruolo presso l'Accademia, dei professori di I o di II fascia presenti alla seduta.

7. In caso di controversie spetta alla Commissione Elettorale fornire, sentito il Presidente, la corretta interpretazione delle norme del presente regolamento, fatta comunque salva la possibilità di ricorrere agli organi giurisdizionali.

Articolo 5 (Seggio Elettorale)

1. Il Seggio Elettorale è costituito da 3 componenti effettivi e 1 supplente, che interviene in caso di indisponibilità di un componente effettivo, eletti dal Collegio dei Professori nella seduta di presentazione dei programmi dei candidati tra coloro che fanno parte dell'elettorato attivo. Almeno uno dei componenti effettivi dev'essere professore di II fascia. Non può far parte del Seggio chi abbia presentato al propria candidatura alla direzione.

2. Il Seggio Elettorale è nominato con decreto del Presidente dell'Accademia.

3. Il Seggio Elettorale:

- a) gestisce tutte le operazioni di votazione nei vari turni elettorali predisponendo i materiali necessari ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera g);
- b) designa al suo interno il Presidente;
- c) scruta le schede votate;
- d) assegna i voti eventualmente contestati;
- e) redige il verbale delle operazioni di votazione e dei relativi risultati da trasmettere alla Commissione Elettorale.

4. Il Seggio Elettorale dispone dei seguenti materiali predisposti dall'Amministrazione:

- a) elenco degli aventi diritto al voto;
- b) schede di votazione recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico in numero almeno pari al doppio degli aventi diritto al voto;

- c) 3 copie del manifesto recante i nomi dei candidati da affiggere all'interno e all'esterno della sala di votazione;
- d) la cabina di votazione, le matite copiative per esprimere il voto, l'urna per raccogliere le schede votate;
- e) tabelle di scrutinio e fac-simile dei verbali di seggio;
- f) timbro dell'Accademia e quant'altro necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 6 (Sistema Elettorale)

1. Le elezioni del Direttore si svolgono in due turni più un eventuale turno di ballottaggio, nei giorni e ore indicati dal decreto di indizione.
2. Per la validità dei primi due turni di votazione devono partecipare alla votazione almeno i 2/3 dei componenti dell'elettorato attivo, con arrotondamento all'intero superiore. Se tale quorum di validità non fosse raggiunto, si provvede ad una nuova fissazione delle date dei turni elettorali con decreto del Presidente dell'Accademia, sentita la Commissione Elettorale.
3. E' eletto Direttore al primo turno il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo delle schede bianche o nulle. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale quorum si procede ad un secondo turno elettorale nella medesima giornata e viene eletto Direttore il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo delle schede bianche e delle schede nulle.
4. Nel caso che nessun candidato raggiunga nemmeno al secondo turno il quorum previsto per l'elezione, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti. Al ballottaggio è eletto Direttore il candidato che riporta il numero maggiore di voti.
5. Nel caso di un numero pari di voti tra due candidati, prevale sempre il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze e, a parità anche di questa, il candidato con la minore età anagrafica.

Articolo 7 (Operazioni di voto e scrutinio)

1. Il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver determinato il numero delle schede disponibili, provvede all'autenticazione di ciascuna di esse mediante l'apposizione della firma di un componente del Seggio e del timbro dell'Accademia.
2. Una volta autenticate tutte le schede disponibili e presa nota del loro numero esatto, il Presidente dà inizio alle operazioni di votazione.
3. Ciascun elettore si presenta al seggio con documento di identità e appone la propria firma sull'elenco degli elettori in corrispondenza del proprio nome. L'identità dell'elettore può essere certificata mediante il riconoscimento personale di uno scrutatore che in questo

caso appone la propria firma accanto a quella dell'elettore. A questo punto l'elettore riceve la scheda e la matita per esprimere il proprio voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto all'interno della cabina elettorale, tracciando un segno con la matita copiativa nella casella a fianco del nominativo del candidato prescelto. Si può esprimere una sola preferenza. Al termine la scheda va ripiegata prima di uscire dalla cabina elettorale e poi inserita nell'urna appositamente predisposta.

5. Allo scadere dell'orario previsto per il turno di votazione hanno diritto a votare gli elettori che in quel momento si trovano nel seggio.

6. Concluse le operazioni di voto il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione e i componenti del Seggio Elettorale provvedono immediatamente a scrutinare le schede votate sulla base della procedura indicata dal Presidente del Seggio.

7. Prima di procedere allo scrutinio vero e proprio il Seggio Elettorale provvede a riscontrare i seguenti dati, dandone atto nel verbale:

a) numero totale degli aventi diritto al voto;

b) numero totale dei votanti;

c) numero delle schede autenticate e non utilizzate che vengono sigillate in apposita busta vidimata dal Presidente del Seggio.

Solo dopo aver ultimato il riscontro di tali dati si procede allo spoglio delle schede votate e alla registrazione dei voti espressi.

8. Lo spoglio delle schede votate è effettuato con l'avvertenza di considerare valido il voto ogni qual volta si possa desumere in modo sicuro la volontà espressa dall'elettore. Sono dichiarate nulle le schede recanti più di una preferenza, nonché quelle che presentano scritte o segni tali da far intendere un elemento di riconoscibilità nell'espressione del voto. Sono dichiarate bianche le schede che non indicano alcuna preferenza e non recano altri segni distintivi.

9. Le eventuali controversie sull'assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente dandone conto nel verbale.

10. Al termine delle operazioni di spoglio delle schede, vengono riportati nel verbale:

a) il numero delle schede rinvenute nell'urna e spogliate;

b) i voti conseguiti da ciascun candidato, nonché il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

11. Il verbale del Seggio Elettorale è sottoscritto dai suoi componenti e immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale, che procede alla proclamazione del Direttore eletto ovvero, se nessun candidato ha raggiunto il quorum previsto, a comunicare che si passa al successivo turno di votazione, nel giorno e ora già fissati nel decreto di indizione.

Articolo 8 **(Conclusione della procedura elettorale)**

1. Proclamato il nuovo Direttore eletto, il Presidente della Commissione Elettorale consegna tutti gli atti della Commissione Elettorali, inclusi i verbali, all'Amministrazione che provvede a consegnarne una copia al Presidente, che ne cura la pubblicazione sul sito

web dell'Accademia e la trasmissione immediata al Ministero perché provveda al decreto di nomina del Direttore, una copia al Direttore uscente e a trattenere una terza copia da conservare agli atti amministrativi dell'Accademia.

Articolo 9 (Reclami e ricorsi)

1. Avverso le deliberazioni assunte dalla Commissione Elettorale è ammesso il reclamo per giusta causa nei 5 giorni successivi alla loro adozione da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento e alla loro modifica. La Commissione elettorale si esprimerà in merito in via definitiva nei successivi 3 giorni.
2. Nel caso di ricorsi relativi alla legittimità delle deliberazioni assunte dalla Commissione Elettorale, da presentarsi nei 5 giorni successivi alla loro adozione da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o modifica, si esprime in via definitiva il Presidente dell'Accademia entro i successivi 5 giorni.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i ricorsi ai competenti organi giurisdizionali.

Articolo 10 (Norme finali)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. E' pubblicato sul sito web dell'Accademia www.accademia.firenze.it nella sezione Statuto e Regolamenti. Entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Prof. **Luciano Modica**

Firenze 16/9/2014
Prot. n. 5901/08a